



Coronavirus

Corretto uso delle mascherine

ID 10389 | Rev. 1.0 18.03.2020

Premessa**Update 1.0 del 18.03.2020**

Nella Rev. 1.0 il documento è stato aggiornato con le indicazioni riportate all'articolo 15 e all'articolo 16 del [Decreto Legge 17 Marzo 2020 n. 18](#) (G.U. n. 70 del 17.03.2020)

Il documento analizza e riporta le corrette modalità d'uso per le mascherine in modo da fornire indicazioni utili ad affrontare in maniera corretta l'emergenza coronavirus.

È documentato che i soggetti maggiormente a rischio d'infezione da SARS-CoV-2 sono coloro che sono stati a contatto stretto con paziente affetto da COVID-19, in primis gli operatori sanitari impegnati in assistenza diretta ai casi, e il personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni biologici di un caso di COVID-19, senza l'impiego e il corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei.

Tuttavia:

- in tutti gli altri ambienti di lavoro, in accordo al "[Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro](#)", se necessario devono essere utilizzate le mascherine;
- la mascherina viene frequentemente usata anche in contesti non lavorativi: per andare a fare la spesa, in luoghi con presenza di altre persone, ecc...

Secondo quanto riportato dall'OMS si raccomanda di indossare una mascherina solo se sospetti di aver contratto il nuovo coronavirus e se sono presenti sintomi quali tosse o starnuti, oppure se ci si prende cura di una persona con sospetta infezione da nuovo coronavirus. L'uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus ma deve essere adottata in aggiunta ad altre misure di igiene respiratoria e delle mani.

Non è utile indossare più mascherine sovrapposte.

Inoltre, la mascherina non è necessaria per la popolazione generale in assenza di sintomi di malattie respiratorie.

Nota del Ministero della Salute del 17 Marzo sull'uso dei guanti

L'uso dei guanti, come quello delle mascherine, aiuta a prevenire le infezioni ma solo a determinate condizioni. Diversamente, il dispositivo di protezione può diventare un veicolo di contagio. L'Istituto superiore di sanità (ISS) ci fornisce le indicazioni per un loro utilizzo corretto, eccole.

Sì ai guanti a patto che:

- non sostituiscano la corretta igiene delle mani che deve avvenire attraverso un lavaggio accurato e per 60 secondi;
- siano ricambiati ogni volta che si sporcano ed eliminati correttamente nei rifiuti indifferenziati;
- come le mani, non vengano a contatto con bocca naso e occhi;
- siano eliminati al termine dell'uso, per esempio, al supermercato;
- non siano riutilizzati.

Dove sono necessari?

- In alcuni contesti lavorativi come per esempio personale addetto alla pulizia, alla ristorazione o al commercio di alimenti.
- Sono indispensabili nel caso di assistenza ospedaliera o domiciliare a malati.

Tipologie mascherine

In questo documento vengono descritte le tipologie di mascherine e maschere più di uso comune. Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie meno diffusi, come ad esempio gli autorespiratori, non saranno trattati.

Mascherine chirurgiche

La mascherine chirurgiche sono Marchiate CE in accordo al [Reg. \(UE\) 2017/745](#) ed alla norma tecnica EN 14683:2019 "Maschere facciali ad uso medico - Requisiti e metodi di prova".



Fig. 1 - Mascherina chirurgica

[Decreto Legge 17 Marzo 2020 n. 18](#)

...

Art. 15 (Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, per la gestione dell'emergenza COVID-19, e fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, è consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni.

2. I produttori e gli importatori delle mascherine chirurgiche di cui al comma 1, e coloro che li immettono in commercio i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all'Istituto superiore di sanità una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche delle mascherine e dichiarano che le stesse rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici e gli importatori devono altresì trasmettere all'Istituto superiore di sanità ogni elemento utile alla validazione delle mascherine chirurgiche oggetto della stessa. L'Istituto superiore di sanità, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza delle mascherine chirurgiche alle norme vigenti.

3. I produttori, gli importatori dei dispositivi di protezione individuale di cui al comma 1 e coloro che li immettono in commercio, i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all'INAIL una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche dei citati dispositivi e dichiarano che gli stessi rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici e gli

importatori devono altresì trasmettere all'INAIL ogni elemento utile alla validazione dei dispositivi di protezione individuale oggetto della stessa. L'INAIL, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza dei dispositivi di protezione individuale alle norme vigenti

4. Qualora all'esito della valutazione di cui ai commi 2 e 3 i prodotti risultino non conformi alle vigenti norme, impregiudicata l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione, il produttore ne cessa immediatamente la produzione e all'importatore è fatto divieto di immissione in commercio.

Art. 16 (Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività)

1. Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall'articolo 34, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9. 2. Ai fini del comma 1, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti sull'intero territorio nazionale sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.

La caratteristica principale di queste mascherine è quella di non diffondere agenti biologici pericolosi, ovvero i virus, nell'atmosfera circostante. Sono particolarmente utili pertanto nel caso si è portatori. Tuttavia, non proteggono bene se ci si vuole proteggere dal contagio in quanto hanno scarsa aderenza al volto.

Ne esistono di tre tipologie:

Tipo I efficacia filtrazione batterica pari al 95%

Tipo II efficacia filtrazione batterica pari al 98% corporei

Tipo III efficacia filtrazione batterica pari al 98% con protezione alla penetrazione di schizzi di fluidi corporei

Sulla confezione deve essere riportato il numero della norma tecnica e la tipologia della mascherina.



Fig. 2 - Marcatura CE sulla confezione

Mascherine FFP1, FFP2, FFP3

La mascherine FFP1 sono Marcate CE in accordo al [Reg. \(UE\) 2016/425](#) ed alla norma tecnica EN 149:2009 "Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Semimaschere filtranti antipolvere - Requisiti, prove, marcatura".



Fig. 3 - Mascherina EN 149:2009 | Esempio Marcatura

Sono previste 3 classi:

- FFP1
- FFP2
- FFP3

Tuttavia, per la protezione da virus sono consigliate solo le FFP2 e le FFP3.

FFP1 efficienza filtrante del 78%

FFP2 efficienza filtrante del 92%

FFP3 efficienza filtrante del 98%

Filtro antipolvere

Le maschere con filtro-antipolvere sono Marcati CE in accordo al [Reg. \(UE\) 2016/425](#) ed alla norma tecnica EN 143:2007 "Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Filtri antipolvere - Requisiti, prove, marcatura".



Fig. 4 - Maschera EN 143:2007 | Esempio Marcatura

Sono previste 3 classi per i filtri:

- P1
- P2
- P3

P1 efficienza filtrante del 78%

P2 efficienza filtrante del 92%

P3 efficienza filtrante del 98%

Maschere con filtro antipolvere (semi-maschere e quarti di maschera)

Le maschere con filtro di diverse tipologie (semi-maschere e quarti di maschera) sono Marcati CE in accordo al [Reg. \(UE\) 2016/425](#) ed alla norma tecnica EN 140:2000 "Apparecchi di protezione delle vie respiratorie – Semi-maschere e quarti di maschera - Requisiti, prove, marcatura".



Fig. 4 - Maschera EN 140:2000 | Esempio Marcatura

Filtro antipolvere

I filtri-antipolvere sono Marcati CE in accordo al [Reg. \(UE\) 2016/425](#) ed alla norma tecnica EN 143:2007 "Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Filtri antipolvere - Requisiti, prove, marcatura".



Fig. 4 - Maschera EN 143:2007 | Esempio Marcatura

Sono previste 3 classi per i filtri:

- P1
- P2
- P3

P1 efficienza filtrante del 78%


P2 efficienza filtrante del 92%

P3 efficienza filtrante del 98%

Altre tipologie di filtri

In accordo alla EN 14387:2008 "Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Filtri antigas e filtri combinati - Requisiti, prove, marcatura", i filtri possono essere dei tipi seguenti:

Colore	Tipo di filtro	Protezione
Marrone	AX	Gas e vapori organici con temperatura di ebollizione < 65 °C (es. solventi, idrocarburi, ...)
Marrone	A	Gas e vapori organici con temperatura di ebollizione > 65 °C
Grigio	B	Gas e vapori inorganici (es. cloro, cianuro...)
Giallo	E	Gas acidi (es: acido cloridrico, acido solforico, acido muriatico, anidride solforosa...)
Verde	K	Ammoniaca e derivati
Bianco	P	Polveri, fumi e nebbie

Modalità d'uso

- 1.** Con il rovescio del respiratore rivolto verso l'alto, aiutandosi con la linguetta, separare il lembo superiore ed inferiore del respiratore fino a ottenere una forma a conchiglia. Piegare leggermente il centro dello stringinaso.
- 2.** Assicurarsi che non vi siano pieghe all'interno di ciascun lembo.
- 3.** Tenere il respiratore in una mano, con il lato aperto rivolto verso il viso. Afferrare con l'altra mano entrambi gli elastici. Posizionare il respiratore sotto il mento con lo stringinaso rivolto verso l'alto e tirare gli elastici sopra il capo.
- 4.** Posizionare l'elastico superiore sulla sommità del capo e quello inferiore sotto le orecchie. Gli elastici non devono essere attorcigliati. Aggiustare i lembi superiore e inferiore fino ad ottenere una tenuta ottimale e assicurarsi.
- 5.** Usando entrambe le mani, modellare lo stringinaso facendolo aderire perfettamente a naso e guance.
- 6.** Effettuare la prova di tenuta coprendo il respiratore con entrambe le mani facendo attenzione a non modificarne la tenuta.

ATTENZIONE

ASSICURARSI CHE IL VISO SIA PULITO E RASATO. I RESPIRATORI NON DEVONO ESSERE INDOSSATI IN PRESENZA DI BARBA, BAFFI E BASETTE CHE POSSONO IMPEDIRE UNA BUONA ADERENZA AL VISO



ASSICURARSI CHE I CAPELLI SIANO RACCOLTI INDIETRO E NON CI SIANO GIOIELLI CHE INTERFERISCONO CON IL BORDO DI TENUTA DEL RESPIRATORE




TOGLIERE LA MASCHERINA (MONOUSO) DA DIETRO (SENZA TOCCARE LA PARTE ANTERIORE) E BUTTARLA IMMEDIATAMENTE IN UN CONTENITORE CHIUSO; PULIRE LE MANI CON UN DETERGENTE A BASE DI ALCOL O ACQUA E SAPONE



LA DURATA DELLE MASCHERINE MONOUSO DIPENDE DALLA TIPOLOGIA DI MATERIALE FILTRANTE. SOSTITUIRE LA MASCHERINA CON UNA NUOVA NON APPENA È UMIDA E NON RIUTILIZZARE QUELLE MONOUSO



CONSERVARE LE MASCHERE SECONDO LE ISTRUZIONI DEL FABBRICANTE



NON LASCIARE LA MASCHERA ESPOSTA A POLVERI, LIQUIDI, AGENTI CONTAMINANTI. IN CASO SI VOGLIA TOGLIERE LA MASCHERA CONSERVARLA SOLO IN APPOSITI CONTENITORI O SECONDO ISTRUZIONI DEL FABBRICANTE



Fonti

Ministero della Salute
 EN 143:2007
 EN 140:2000
 EN 149:2009

Collegati

[Protocollo Sicurezza luoghi di lavoro Covid-19](#)
[Ministero dei trasporti: nessuna limitazione transito merci | DPCM 8 Marzo 2020](#)
[DPCM 11 marzo 2020](#)
[Comunicazione sospensione attività lavorativa | DPCM 11 Marzo 2020](#)
[DPCM 9 Marzo 2020](#)
[DPCM 9 marzo: Sintesi misure Zona protetta](#)
[DPCM 9 Marzo 2020: autodichiarazione spostamento persone fisiche](#)
[DPCM 9 Marzo 2020: dichiarazione spostamento Datore di Lavoro](#)
[DPCM 8 Marzo 2020](#)
[Nuovo Coronavirus: fonti di informazione](#)
[Il Rischio biologico lavoro: quadro normativo](#)
[D.P.C.M. 1 marzo 2020](#)
[Raccomandazioni MLPS 2009: pandemia influenzale luoghi di lavoro](#)
[Coronavirus: Garante Privacy e raccolta dei dati Lavoratori](#)

Matrice Revisioni

Rev.	Data	Oggetto
1.0	18.03.2020	Aggiornato con art. 15, 16 del Decreto Legge 17 Marzo 2020 n. 18
0.0	17.03.2020	---

Note Documento e legali

Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2020
 ©Copia gratuita
 ID 10389 | 18.03.2020
 Permalink: <https://www.certifico.com/id/10389>
[Policy](#)

